



Allianz  **Travel**

Condizioni generali di assicurazione di Allianz Travel

**Assicurazione contro rottura, furto di sci / snowboard e assicurazione di
responsabilità civile per sciatori / snowboardisti**

Versione 2020

Informativa per i clienti e Condizioni generali di assicurazione

Assicurazione contro rottura, furto di sci / snowboard e assicurazione di responsabilità civile per sciatori / snowboardisti

Gentile cliente,

qui di seguito trova le Condizioni generali di assicurazione della nostra assicurazione contro rottura, furto di sci / snowboard e assicurazione di responsabilità civile per sciatori / snowboardisti.

Per la determinazione del suo diritto individuale alle prestazioni in caso di sinistro fanno fede le CGA e la polizza di assicurazione.

Allianz Travel



Olaf Nink
CEO

Informativa per i clienti secondo la LCA

Il presente documento per i clienti fornisce informazioni chiare e concise sull'identità dell'assicuratore e sui principali contenuti del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente la polizza assicurativa e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera) di seguito Allianz Travel, con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Il/la contraente dell'assicurazione è la persona indicata nella polizza con domicilio in Svizzera.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del rispettivo contratto assicurativo, nonché l'entità e le limitazioni della copertura assicurativa, risultano dalla conferma di assicurazione e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA). A titolo orientativo è riportata di seguito una descrizione sintetica delle varie componenti assicurative offerte:

L'assicurazione contro la rottura degli sci e dello snowboard copre la rottura e il danneggiamento dell'attrezzatura sportiva assicurata durante il suo utilizzo o durante il tragitto diretto dal domicilio alla stazione sciistica e viceversa.

L'assicurazione furto copre l'attrezzatura sportiva assicurata in caso di furto in fase di utilizzo o durante il tragitto dal domicilio alla stazione sciistica e viceversa.

L'assicurazione di responsabilità civile per gli utenti di snowboard e sci copre la persona assicurata fino a un importo massimo di Fr. 250'000.– (somma forfettaria per lesioni personali e danni ai beni) contro azioni civili di risarcimento danni da parte di terzi, intentate contro il proprietario degli sci o dello snowboard.

Quali persone e oggetti sono assicurati?

L'assicurazione copre l'attrezzatura sportiva elencata nella polizza e la persona in essa indicata con domicilio in Svizzera.

Ambito di validità temporale e geografica della copertura assicurativa

La copertura assicurativa entra in vigore a partire dal giorno dopo l'avvenuto pagamento del premio (data del pagamento) e termina al decorrere di un

anno (365 giorni). L'assicurazione è valida in Svizzera e nelle località sciistiche dei paesi confinanti.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Il presente elenco contiene unicamente le esclusioni più usuali della copertura assicurativa. Altre esclusioni sono riportate nelle disposizioni sulle esclusioni ("Eventi e prestazioni non assicurati") di cui alle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e alla LCA:

Assicurazione per rottura di sci e snowboard:

Danni deliberatamente provocati per mancata osservanza del dovere generale di diligenza, per grave negligenza o pratica del freestyle, nonché causati da uso improprio.

Assicurazione contro il furto:

Furto avvenuto nell'abitazione presso il domicilio dell'assicurato (inclusi la cantina, il sottotetto, il garage, l'hotel, la casa di vacanza, il deposito sci dell'hotel, ecc.) o dall'auto parcheggiata presso il suo domicilio (incluso il portapacchi), verificatosi in seguito a mancata e deliberata inosservanza del dovere generale di diligenza o per grave negligenza.

Assicurazione di responsabilità civile per snowboard e sci:

Rivendicazioni da parte dei familiari della persona assicurata, danni a beni appartenenti all'assicurato, alla sua famiglia e ad altre persone che vivono nella stessa casa o a dipendenti, a loro affidati per l'utilizzo o per qualsiasi altro scopo, danni causati dall'assicurato durante una gara o in occasione di un allenamento.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dell'assicurazione combinata per rottura di sci e snowboard, nonché per l'assicurazione di responsabilità civile e furto di sci e snowboard risulta dalla polizza.

Quali sono le esclusioni essenziali?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altre esclusioni si evincono dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e dalla LCA.

- In caso di danneggiamento dell'attrezzatura sportiva, quest'ultima dev'essere immediatamente portata presso un negozio di articoli sportivi in Svizzera, il furto dev'essere segnalato alla più vicina stazione di polizia e, in caso di perdita o danni da responsabilità civile, dev'essere data comunicazione ad Allianz Travel.
- In caso di furto è necessario presentarne la notifica entro 14 giorni presso la stazione di polizia più vicina al luogo in cui è avvenuto il reato.
- In caso di danni da responsabilità civile, l'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente ad Allianz Travel ogni evento e le probabili conseguenze che possano essere suscettibili di copertura assicurativa. I casi di decesso devono essere comunicati entro 24 ore.
- In caso di perdita, è necessario allegare una conferma scritta della più vicina località di registrazione (impianti di risalita, skilift, ecc.).
- La persona assicurata è tenuta, in ogni caso, a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.
- Se la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi, Allianz Travel ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La protezione assicurativa dura un anno (365 giorni) a partire dal giorno successivo a quello del pagamento del premio (data del pagamento) e termina esattamente alla scadenza di tale anno.

Come tratta i dati Allianz Travel?

L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione di dati personali, Allianz Travel opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, Allianz Travel ottiene richieste alla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri. I dati personali elaborati da Allianz Travel includono dati rilevanti per la stipula del contratto e la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell'assicurazione ovvero delle persone assicurate contenute nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell'interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all'estero e in patria. Allianz Travel elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.

Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di Allianz Travel vengono erogate in parte da società giuridicamente

indipendenti all'estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, Allianz Travel ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo.

Allianz Travel conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.

Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Allianz Travel, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Allianz Travel; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.

Condizioni generali di assicurazione (CGA) per 'assicurazione contro la rottura ed il furto di sci/snowboard e assicurazione di responsabilità civile di sciatore/snowboardisti

(Gli sci o lo snowboard vengono nominati qui di seguito "attrezzatura sportiva")

1 Rottura di sci o snowboard

1.1 Portata della protezione assicurativa

Allianz Travel garantisce all'assicurato la sostituzione dell'attrezzatura sportiva elencata nella polizza (inclusi gli attacchi come unità purché privi di difetti) e delle relative racchette (altri accessori esclusi) in caso di rottura o danneggiamento in fase di utilizzo, nonché durante il tragitto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa. Il presupposto è che il danno derivi da un evento improvviso, violento e indipendente dalla volontà dell'assicurato.

1.2 Cosa non rientra nella copertura assicurativa?

- 1.2.1 Danni dovuti principalmente a trascuranza del normale dovere di diligenza, negligenza grave o freestyle.
- 1.2.2 Danni da usura: sono considerati danni da usura quelli causati non da un evento improvviso e accidentale, ma derivanti dall'uso o da altri altri motivi (invecchiamento, corrosione, carenza di manutenzione o manutenzione non idonea ecc.); come ad esempio danni a rivestimento, bordi, lamine, parte superiore dei bordi e superficie, perdita della protezione finale nonché perdita di tensione.
- 1.2.3 Danni che non pregiudicano il comportamento alla guida.
- 1.2.4 Danni attribuibili a rimontaggio o montaggio errato degli attacchi.
- 1.2.5 Danni derivanti da errori di fabbricazione o di materiale come ad esempio un incollaggio carente, superfici e superfici sciabili di contatto screpolate nonché errori di costruzione che evidentemente causano sempre danni simili alle attrezzature sportive dello stesso modello (danni epidemici).
- 1.2.6 Attrezzature noleggiate e costi del noleggio, attrezzature prese in leasing e in prova nonché sci e snowboard da gara.
- 1.2.7 Pelle di foca e altri accessori.

2 Furto di sci/snowboard

2.1 Portata della protezione assicurativa

- 2.1.1 Allianz Travel garantisce all'assicurato la sostituzione per perdita a seguito di un furto dell'attrezzatura sportiva elencata nella polizza (inclusi gli attacchi come unità) e delle racchette (altri accessori esclusi) in fase di utilizzo, nonché durante il tragitto dall'abitazione alla stazione sciistica e viceversa.
- 2.1.2 La sostituzione verrà effettuata dopo che Allianz Travel si è convinta della correttezza della richiesta di sostituzione e dopo aver visto il rapporto scritto della polizia (vedi anche 5.1.3).

2.2 Cosa non rientra nella copertura assicurativa?

- 2.2.1 Furti avvenuti nell'abitazione permanente del domicilio dell'assicurato (compresi cantina, soffitta, garage, ecc.) nonché nell'autovettura parcheggiata presso il domicilio (portapacchi incluso).
- 2.2.2 Furti dovuti principalmente da trascuranza del normale dovere di diligenza, da negligenza grave.
- 2.2.3 Attrezzature noleggiate e costi del noleggio, attrezzature prese in leasing e in prova nonché sci e snowboard da gara.
- 2.2.4 Pelle di foca e altri accessori.

3 Perdita di sci/snowboard

3.1 Portata della protezione assicurativa

In caso di perdita dell'attrezzatura sportiva di cui alla polizza (compresi gli attacchi intesi come unità) e delle racchette (altri accessori esclusi) Allianz Travel garantisce all'assicurato la sostituzione parziale

del 50% dell'attrezzatura stessa. La perdita deve essere la conseguenza diretta di una caduta avvenuta durante l'espletamento dell'attività sportiva. Inoltre, nel momento della caduta, le attrezzature sportive deve essere dotate di un dispositivo di sicurezza funzionante.

4 Responsabilità civile dello snowboardista/sciatore

4.1 Portata della protezione assicurativa

- 4.1.1 L'assicurazione di responsabilità civile dello snowboardista/sciatore copre l'assicurato fino ad un importo massimo di Fr. 250'000.– (importo forfettario per danni fisici e materiali) contro richieste di risarcimento di diritto civile da parte di terzi in virtù delle disposizioni legislative vigenti in materia di responsabilità civile nei confronti dello snowboardista/sciatore per danni causati durante l'espletamento delle relative attività sportive.
- 4.1.2 Danni a persone
Omicidio o lesione personale di terzi non al servizio dell'assicurato.
- 4.1.3 Danni materiali
Danni a cose o animali di proprietà o in possesso di terzi.
- 4.1.4 L'assicurazione vale anche in caso di rifiuto di pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti dell'assicurato.
- 4.1.5 La società esegue a proprie spese i negoziati con il danneggiato in qualità di rappresentante dell'assicurato. La composizione delle pretese del danneggiato da parte della società è vincolante per l'assicurato.
- 4.1.6 Nel caso in cui il danneggiato avvii un processo civile la società ne assume la conduzione e l'assicurato conferisce la procura con i relativi poteri all'avvocato designatogli dalla società. I costi del processo sono a carico della società nella misura in cui, sommati al risarcimento da corrispondere al danneggiato, non superano l'importo massimo di cui all'articolo 4.1.1.
- 4.1.7 In una procedura penale Allianz Travel si riserva il diritto di condurre la difesa dell'assicurato assumendosi peraltro i costi dell'avvocato da essa designato. Altri costi della procedura penale non vengono coperti.

4.2 Cosa non rientra nella copertura assicurativa?

- 4.2.1 Accordi contrattuali in violazione con le disposizioni di legge sulla responsabilità civile legale.
- 4.2.2 Pretese avanzate dai familiari dell'assicurato (ovvero coniugi, genitori, nonni, figli, nipoti e fratelli e sorelle) e persone conviventi con l'assicurato.
- 4.2.3 Danni a cose di proprietà dell'assicurato, dei suoi familiari nonché dei conviventi oppure dei dipendenti e a lui prestate per essere usate o per altri scopi.
- 4.2.4 Danni causati dall'assicurato durante una gara o un allenamento prima di una gara.
- 4.2.5 Danni causati dall'attività professionale dell'assicurato nella sua veste di guida alpina, maestro di snowboard/sci, guida turistica o direttore di campo nonché di funzionario o membro del comitato per l'organizzazione di manifestazioni.

5 Danno

5.1 Doveri dell'assicurato in caso di danno

- 5.1 Doveri dell'assicurato in caso di danno
- 5.1.1 Dopo l'avverarsi del danno l'assicurato deve prendere tutte le misure ragionevoli del caso atte a portare ad una diminuzione del danno stesso. Allo stesso modo esso non potrà apportare alcuna modifica all'attrezzatura sportiva danneggiata che precluda una verifica del danno. L'assicurato deve in ogni caso seguire le indicazioni di Allianz Travel.
- 5.1.2 Dopo l'avverarsi del danno si devono portare immediatamente le **attrezzature sportive danneggiate** in un negozio sportivo in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein compilando anche nel negozio una denuncia di danni in tutti i suoi punti e in modo veritiero.
- 5.1.3 In caso di furto si deve presentare immediatamente denuncia alla stazione di polizia più vicina. Si deve inoltre comunicare a Allianz Travel il furto immediatamente e per iscritto.
- 5.1.4 In caso di **perdita** causata da una caduta l'assicurato deve intraprendere tutte le misure ragionevoli per il recupero dell'attrezzatura sportiva. L'assicurato deve allegare alla denuncia di danno per Allianz Travel anche una dichiarazione scritta degli impianti più vicini (funivie, skilift e simili).
- 5.1.5 In caso di **danni da responsabilità** civile l'assicurato deve informare immediatamente Allianz Travel di ogni evento le cui conseguenze potrebbero cadere sotto tutela assicurativa. In caso di decessi si deve informare Allianz Travel entro 24 ore. Qualora l'assicurato venisse citato in giudizio o qualora si avvii un procedimento extragiudiziale a causa del danno o se si avvii un procedimento penale nei suoi confronti esso deve informare immediatamente la società e inviarle tutti i documenti necessari.
- 5.1.6 Durante l'inchiesta per la definizione dei fatti, la conduzione dei negoziati con il danneggiato e il rigetto di pretese ingiustificate o eccessive, l'assicurato deve fornire il suo appoggio alla società. Senza l'autorizzazione della società l'assicurato non può riconoscere o soddisfare alcuna pretesa di responsabilità civile.

5.1.7 In caso di reati ovvero inosservanza di quanto sopra l'assicurato perde ogni diritto al risarcimento.

5.2 Calcolo del risarcimento

5.2.1 Il risarcimento viene calcolato in base al valore dello sci/snowboard nuovo. Gli attacchi e i bastoncini sono compresi nella copertura assicurativa nella misura in cui il loro valore rientra nel prezzo d'acquisto verificato (ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 5.2.2).

5.2.2 In caso di danni riparabili il risarcimento si limita al rimborso dei costi di riparazione (in base all'importo della fattura del fornitore) oppure ai costi di sostituzione degli sci/snowboard ovvero degli attacchi e/o bastoncini se la riparazione non è possibile. Nella misura in cui è possibile riutilizzare un attacco non danneggiato e/o sostituire solo uno sci/snowboard danneggiato si può richiedere il risarcimento solo per lo sci/snowboard sostituito.

5.2.3 In ogni caso il risarcimento si limita al prezzo d'acquisto dell'attrezzatura sportiva e per i bastoncini fino a CHF 100.-.

5.2.4 In caso di perdita come dall'articolo 5.1.4 il risarcimento per sci/snowboard, attacchi e bastoncini corrisponde a 50% del valore di risarcimento calcolato in base all'articolo 5.2.1.

5.2.5 In caso di esaurimento dell'importo assicurato previsto per l'attrezzatura sportiva di cui nella polizza cessa anche la copertura assicurativa per attacchi e bastoncini.

6 Disposizioni finali

6.1 Inizio e durata della protezione assicurativa

La protezione assicurativa inizia il giorno successivo a quello del pagamento del premio (data del pagamento) e termina al decorrere di un anno (365 giorni).

6.2 Oggetti e persone assicurate

L'assicurazione copre l'attrezzatura sportiva elencata nella polizza e la persona residente in Svizzera in essa indicata.

6.3 Ambito di validità geografica

L'assicurazione è valida in Svizzera e nelle località sciistiche dei paesi confinanti.

6.4 Violazione involontaria del contratto

In caso di violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni obbligatorie previste nelle presenti condizioni, non si applica alcun provvedimento se la violazione dei termini può essere considerata come non intenzionale.

6.5 Foro competente e diritto applicabile

6.5.1 Allianz Travel può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

6.5.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

7 Contatti

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera)
Richtplatz 1, Postfach, CH-8304 Wallisellen.



Allianz Travel

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch